



ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

SOGESID SPA
INGEGNERIA TERRITORIO AMBIENTE

CONVENZIONE QUADRO

“Attività tecnico – specialistiche funzionali alla realizzazione di interventi urgenti afferenti al sistema idrico multisettoriale della Regione Autonoma della Sardegna”

TRA

l’**Ente Acque della Sardegna** (nel seguito anche denominato “ENAS”), con sede in Cagliari, Via Mameli n. 88, P. Iva 00140940925, agli effetti del presente atto rappresentato dall’Ing. Alberto Piras, in qualità di Commissario Straordinario dell’Ente nominato con decreto del Presidente della Regione n. 156 del 31 dicembre 2019, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 42/17 del 22 ottobre 2019;

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*“Legge di stabilità 2015”*) ed in particolare il comma 703 dell’art. 1, che detta disposizioni per l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione

(FSC) assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO che il suddetto disposto normativo prevede l'impiego della dotazione finanziaria del FSC 2014-2020 per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, individuati dall'Autorità politica per la coesione in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che la ripartizione delle risorse tra le diverse aree tematiche nazionali avviene attraverso la progressiva definizione dei piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione, che consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate;

VISTE le deliberazioni CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016 con cui viene programmato un finanziamento complessivo di 110 M€ sulla base del "Patto per la Sardegna – linea d'azione 2.2.1 – interventi sulle infrastrutture idriche multisettoriali" sottoscritto dalla medesima Regione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2016, e le deliberazioni CIPE n. 12 del 28 febbraio 2018 e n. 54 del 01 dicembre 2018 con cui viene programmato un finanziamento di 82,7 M€ sulla base del "Piano Operativo nazionale infrastrutture – sezione dighe – linea d'azione 4";

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "*Bilancio di previsione dello Stato*" per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/20 e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 516, della sopra citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede che "*Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni: sezione "acquedotti" e sezione "invasi". Il Piano nazionale può essere approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano nazionale è aggiornato, di norma,*

ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarità tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006”;

VISTO l'art. 1, comma 523 del disposto normativo in parola, il quale prevede che *“Nelle more della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è adottato un piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Il contenuto del piano straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 516. Gli interventi previsti nel piano straordinario sono realizzati dai concessionari di derivazione o dai gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per la realizzazione del piano straordinario è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022”;*

VISTO l'art. 1, comma 523-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il quale dispone che *“I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516”;*

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2019 recante *“Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione invasi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, avente per oggetto la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità ed alla promozione del potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi del citato art. 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO l'allegato 2 al sopra citato del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2019 che individua interventi di interesse della Regione Sardegna per complessivi 7,8 M€;

CONSIDERATO che complessivamente la Regione Sardegna, nell'ambito delle diverse programmazioni sopra richiamate, è destinataria di stanziamenti a valere su risorse nazionali pari a complessivi 200,5 M€ e che la competenza è stata attribuita alla Direzione Generale dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della RAS che si avvale per l'attuazione anche del suo ente strumentale, Ente Acque della Sardegna (ENAS);

CONSIDERATO che i programmi in questione prevedono interventi volti a risolvere le principali criticità presenti sugli invasi artificiali della Sardegna, anche sulla base delle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari per la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni d'invaso;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 46/5 del 10 agosto 2016 con la quale è stato approvato l'allegato A al "Patto per lo sviluppo della Sardegna" sottoscritto in data 29 luglio 2016, nel quale vengono individuati, tra gli altri, gli interventi da finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020 suddivisi per aree di intervento strategiche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 30/16 del 20 giugno 2017 con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi sulle opere in cui si articola il citato Programma di *"Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni di invaso"*;

ATTESO che con la predetta deliberazione, la gestione del Programma è stata affidata all'Ente Acque della Sardegna (ENAS), espressamente *"... autorizzato anche ad avvalersi del supporto di altre stazioni appaltanti che sovrintendano al processo attuativo completo delle opere"*;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 01/11 del 10 gennaio 2018, con la quale è stato rimodulato l'elenco degli interventi finanziati nel Patto, così come individuati dalla succitata deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 30/16 del 20 giugno 2017;

VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*, che prevede

clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

VISTA la determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuova linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 il quale, nell’autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la medesima Società *“opera nel settore di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e che “produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 503, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell’Ambiente, configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO che l’Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A. , in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell’Ambiente sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ATTESO che il predetto statuto recepisce quanto disposto dall’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,

n. 175 e s.m.i. e risulta conforme alla delibera ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste dall'articolo 4, comma 2 dello statuto societario, in base al quale la Sogesid S.p.A. svolge attività che rientrano nelle attribuzioni sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tra le quali è ricompresa, in particolare, l'assistenza e il supporto per lo svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 114 "Dighe" del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'*in house providing* il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;

VISTO il Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società *in house* al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in data 23/05/2019 al registro n. 1, fog. 1345;

VISTA la Convenzione Quadro stipulata in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. ammessa a registrazione alla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020 al numero 3046;

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi di che trattasi nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti al Ministero dell'Ambiente e ad altre Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali, incluse le Strutture Commissariali di Governo;

CONSIDERATA l'esigenza di sottoscrivere una specifica Convenzione tra l'Ente Acque della Sardegna e la Sogesid S.p.A. volta a definire un Quadro di riferimento unitario sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, ai fini dell'affidamento alla Società, ai sensi di legge, delle attività tecnico-specialistiche funzionali alla realizzazione di interventi urgenti

affidenti il sistema idrico multisettoriale della Regione Autonoma della Sardegna con riferimento specifico al complesso dei programmi sopra richiamati per un importo complessivo di stanziamento pari a 200,5 M€;

VISTA la condivisione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale della Sardegna, in merito alla pertinenza degli interventi ricompresi nei programmi di finanziamento oggetto della presente Convenzione Quadro con gli obiettivi fissati dal comma 516 dell’articolo 1 della L. 27/12/2017, n. 205 (mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche);

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0013755 del 6 luglio 2020, con la quale rimette alla discrezionalità di ENAS la valutazione di ogni considerazione in merito alle attività da inserire all’interno della presente Convenzione Quadro;

CONSIDERATO che in analogia alle modalità utilizzate dalla Sogesid S.p.A., ai sensi di legge, per il supporto garantito ai Commissari straordinari di Governo per la mitigazione del dissesto idrogeologico, le attività a vacazione oggetto delle successive Convenzioni attuative saranno disciplinate coerentemente con l’art. 10 della citata Convenzione Quadro del 9 giugno 2020;

ATTESO che, diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico dettagliate nelle Convenzioni attuative saranno valutate a parcella, sulla base delle modalità individuate dalla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che il presente atto non rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 3 della Legge n. 20 del 1994, in quanto non comporta impegni di spesa;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dall’art. 15-bis del D. Lgs. 33/2013, introdotto dall’art. 14 del D. Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Richiami e premesse)

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

(Oggetto e ambiti di intervento)

1. La presente Convenzione definisce la disciplina Quadro, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, dei rapporti tra l'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e la Sogesid S.p.A., ai fini dell'affidamento alla medesima Società, ai sensi di legge, delle attività tecnico-specialistiche funzionali alla realizzazione di interventi urgenti afferenti il sistema idrico multisettoriale della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Il dettaglio degli interventi nonché le relative attività tecnico-specialistiche richieste dall'ENAS alla Sogesid S.p.A. saranno puntualmente declinati nei Piani Operativi di dettaglio (POD) facenti parte integrante e sostanziale delle Convenzioni attuative di cui al successivo art. 4.

Articolo 3

(Tipologia di prestazioni assicurate dalla Sogesid S.p.A.)

1. In relazione alle specifiche esigenze rilevate dall'ENAS, la Sogesid S.p.A. svolgerà, anche per il tramite del Gruppo di Coordinamento ENAS a tale scopo costituito e di cui al successivo comma 2, le seguenti tipologie di prestazioni tecnico-specialistiche:
 - a) assistenza all'ENAS per l'acquisizione e la verifica dello stato della documentazione programmatica e progettuale esistente e riguardante gli interventi di che trattasi;
 - b) attività istruttoria sulla documentazione progettuale esistente, con eventuale adeguamento e integrazione;
 - c) attività necessarie all'esperimento delle procedure di acquisizione dei pareri ed autorizzazioni e preparazione tecnica di eventuali Conferenze di Servizi;
 - d) definizione di indagini tecnico-specialistiche;
 - e) definizione di studi di fattibilità, valutazioni economiche ed ambientali;
 - f) supporto nella funzione di stazione appaltante per la predisposizione degli atti propedeutici alle attività di progettazione degli interventi, alle procedure di affidamento

di tutti i servizi, le forniture e i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, quali a titolo esemplificativo: determinazioni a contrarre, bandi di gara, disciplinari di gara, capitolati, schemi di contratti, verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., richieste alle Prefetture, acquisizione e verifica di documenti propedeutici alle attività di progettazione degli interventi ed alle procedure di affidamento di servizi;

g) supporto nella funzione di Stazione Appaltante per la predisposizione degli atti propedeutici alle procedure di affidamento di lavori, quali a titolo esemplificativo: determinazioni a contrarre, bandi di gara, disciplinari di gara, capitolati, schemi di contratti;

h) su specifica richiesta di ENAS, svolgimento del ruolo di Stazione Appaltante, per le funzioni di seguito dettagliate:

✓ nuova progettazione o aggiornamento, adeguamento ed integrazione della documentazione progettuale esistente da predisporre ai fini delle successive fasi del procedimento;

✓ indagini, campionamenti, rilievi propedeutici alla progettazione;

✓ coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione;

✓ verifica e validazione dei Progetti;

✓ pubblicazione degli atti di gara;

✓ svolgimento delle procedure di gara e affidamento;

✓ Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva;

✓ pagamenti alle imprese esecutrici;

✓ collaudo e/o regolare esecuzione degli interventi;

✓ esame e risoluzione amministrativa dell'eventuale contenzioso;

i) supporto al Responsabile del Procedimento ovvero, su specifica richiesta dell'ENAS, svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento;

j) supporto per l'attività di monitoraggio fisico ed economico delle attività e per la rendicontazione contabile in capo al Gruppo di Coordinamento dell'ENAS.

2. La Sogesid S.p.A., in affiancamento al gruppo di lavoro operante presso la sede centrale,

provvederà a rendere disponibili presso gli uffici dell'ENAS specifiche professionalità ingegneristiche e amministrativo-legali e contabili, per il supporto alle attività di cui al comma 1 del presente articolo, e alle attività del Gruppo di Coordinamento dell'ENAS, con cui si coordineranno per il tramite del Responsabile del Gruppo di Coordinamento o suoi delegati.

Il gruppo di Coordinamento sarà costituito da un Dirigente dell'ENAS, che avrà il ruolo di responsabile del gruppo di Coordinamento, dal Dirigente Operativo di Sogesid S.p.A. responsabile tecnico della Convenzione, e da un massimo di due ulteriori figure di comprovata professionalità con specifiche ingegneristiche e amministrative di alto profilo professionale, con l'obiettivo generale di supporto tecnico scientifico.

3. Il dettaglio delle modalità operative e delle attività di cui ai precedenti commi, sarà declinato nelle Convenzione attuative e nei relativi Piani Operativi di dettaglio, di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4

(Modalità di assegnazione delle attività)

1. L'ENAS potrà procedere alla stipula di specifiche Convenzioni attuative con la Sogesid S.p.A., nelle quali dettagliare le prestazioni necessarie e definire le modalità di esecuzione con il relativo fabbisogno finanziario e corrispettivo da riconoscere.
2. Per ciascuna attività affidata negli ambiti di intervento di cui all'art. 2, la Sogesid S.p.A. è tenuta a redigere un Piano Operativo di dettaglio (POD) ove evidenziare, in particolare: gli obiettivi specifici, l'organizzazione delle attività, il cronoprogramma delle attività, l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa, nonché la specifica delle attività che Sogesid ritiene di eseguire direttamente con proprio personale e di quelle da affidare, viceversa, all'esterno.
3. Il Piano Operativo di dettaglio, di cui al comma 2, diventa parte integrante e sostanziale delle singole Convenzioni attuative di cui al comma 1.
4. Eventuali modifiche al Piano Operativo di dettaglio potranno essere apportate a seguito di intervenute esigenze in corso d'opera rappresentate dall'ENAS a Sogesid S.p.A., previa verifica congiunta della relativa sostenibilità tecnica ed economica.

Articolo 5
(Corrispettivi per le prestazioni)

1. I corrispettivi per le attività di cui alla presente Convenzione sono determinati sulla base dei criteri puntualmente dettagliati nei POD allegati alle Convenzioni attuative di cui all'art. 4.
2. In particolare, le attività a vacanza sono valutate coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 10 della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., citata nelle premesse.
3. Diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico sono valutate a parcella, nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 giugno 2016. Qualora le prestazioni di carattere tecnico ingegneristico relative ai singoli interventi dettagliati nelle convenzioni attuative e di importo superiore al milione di euro siano eseguite direttamente da personale Sogesid, le medesime saranno valutate a parcella con l'applicazione di un ribasso del 30%, in considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti per servizi analoghi di ingegneria.
4. Le spese oggetto di rendicontazione da parte della Sogesid S.p.A. - con riferimento sia ai costi determinati “a vacanza” che a quelli determinati “a parcella” - sono rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti e riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti nei POD allegati alle Convenzioni attuative.
5. A valere sulle somme rinvenienti da ribassi d'asta ed economie realizzate in attuazione degli interventi oggetto del presente atto – che saranno ricompresi nelle Convenzioni attuative di cui all'art. 4 - la Sogesid S.p.A. costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il 3 per cento del costo complessivo dei medesimi interventi, destinato alla eventuale copertura degli oneri sostenuti per la risoluzione di controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti a terzi, in presenza di cause non dipendenti dalla volontà o da responsabilità imputabili alla Società.

Articolo 6
(Prestazioni esterne)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 3, la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze organizzative, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e

comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività.

2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti di ENAS per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione Quadro e successive Convenzioni attuative, fatto salvo l'impegno da parte di ENAS di manlevare la Sogesid S.p.A. da qualsivoglia, eventuale pretesa avanzata da soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate, per cause non direttamente imputabili alla Società.

Articolo 7
(Decorrenza e durata della Convenzione Quadro)

1. Il presente atto entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 4 (quattro) anni, rinnovabili.
2. La Convenzione Quadro, come esplicitato nelle premesse, non rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3 della Legge n. 20 del 1994, in quanto non comporta impegni di spesa.

Articolo 8
(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. L'Ente Acque della Sardegna provvederà al pagamento del corrispettivo a Sogesid S.p.A. dietro presentazione di regolare fattura ad esso intestata, secondo le modalità previste da ciascuna Convenzione attuativa di cui all'art. 4.
2. La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia all'Ente Acque della Sardegna, saranno detenute in originale presso la sede della Sogesid S.p.A. e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
3. Nei casi in cui la Sogesid S.p.A. dovesse fungere da Stazione Appaltante, le modalità di pagamento al soggetto affidatario delle attività saranno definite per ogni singolo intervento, scegliendo tra una delle seguenti alternative:
 - a) diretta corresponsione, da parte di ENAS, degli oneri e dei costi strumentali all'affidamento dei lavori/servizi;
 - b) trasferimento alla Sogesid S.p.A., a valle dell'aggiudicazione e comunque entro e non oltre la fase di sottoscrizione del contratto di affidamento, del corrispettivo del quadro economico rimodulato sulla base dei ribassi di gara, ed al netto delle competenze

Sogesid S.p.A. presenti fra le spese tecniche nel quadro economico del relativo intervento.

ENAS considererà la predetta modalità in fase di avvio di ogni singolo intervento ricompreso nei POD allegati alle Convenzioni attuative di cui all'art. 4.

Articolo 9

(Clausole risolutive espresse e diritto di recesso)

1. Se a seguito di modifica dell'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. muta la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, la presente Convenzione Quadro si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
2. La presente Convenzione Quadro si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. anche qualora nei confronti degli amministratori o dei dirigenti di Sogesid S.p.A. con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 *bis* c.p., 319 *ter* c.p., 319 *quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 *bis* c.p., 346 *bis* c.p., 353 c.p., 353 *bis* c.p.
3. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'Ente Acque della Sardegna ha il diritto di recedere dalla presente Convenzione Quadro e dalle Convenzioni attuative, salvo in quest'ultimo caso l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno di Sogesid S.p.A., con un preavviso scritto di almeno 20 giorni da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Sogesid S.p.A. si impegna, a sua volta, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta stipuli un contratto per l'esecuzione della presente Convenzione Quadro e delle relative Convenzioni attuative nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 *bis* c.p., 319 *ter* c.p., 319 *quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 *bis* c.p., 346 *bis* c.p., 353 c.p., 353 *bis* c.p.

Articolo 10

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione od alla applicazione della presente Convenzione Quadro o delle

Convenzioni attuative o, comunque, direttamente od indirettamente connesse a tali atti, la Parte interessata comunicherà per iscritto alle altre l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.
3. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione Quadro e delle Convenzioni attuative, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 11 *(Tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. In attuazione del presente atto, ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse, e si impegna a fare assumere tali obblighi anche agli eventuali terzi contraenti.
2. A tal proposito Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della L. n. 136/2010 e s.m.i.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 12 *(Disposizioni in materia di anticorruzione)*

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid S.p.A. si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo il piano della Società integrato con il Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 13
(Codice di Comportamento)

1. La Sogesid S.p.A., nella figura del proprio Presidente, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione dovrà conformare la propria condotta al “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti e delle Società partecipate”, allegato 1 al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione vigente nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022 dell’ENAS.

Articolo 14
(Responsabile della Convenzione Quadro)

1. Il Commissario straordinario dell’Ente Acque Sardegna – o suo delegato – è individuato quale Responsabile della presente Convenzione Quadro, vigila sulla corretta applicazione della stessa e dirime eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. Referente della Sogesid S.p.A. per la presente Convenzione Quadro è il Presidente e Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.
3. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.
4. La presente Convenzione Quadro non comporta spesa a carico delle parti.

Acque della Sardegna
Il Commissario Straordinario dell’Ente
Ing. Alberto Piras

SOGESID S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Enrico Biscaglia

Il presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.